

Comune di ROCCHETTA E CROCE
Provincia di CASERTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
nr. 17 del 31 maggio 2016

INDICE

Art. 1 - Disciplina regolamentare…… Pag. 2
Art. 2 – Criterio disciplinare…… Pag. 2
Art. 3 – Tipi di concessione…… Pag. 2
Art. 4 – Criteri generali di concessione…… Pag. 2
Art. 5 – Concessioni gratuite……. Pag. 3
Art. 6 – Concessioni onerose e riscossioni degli importi…… Pag. 3
Art. 7 – Rinuncia della concessione…….. Pag. 3
Art. 8 – Locali oggetto di concessione……..... Pag. 4
Art. 9 – Istanza per la concessione dei locali…… Pag. 4
Art. 10 – Rigetto dell'istanza……... Pag. 4
Art. 11 – Procedura per rilascio delle concessioni ……. Pag. 5
Art. 12 – Pubblicazione elenco locali …… Pag. 5
Art. 13 – Ordine di priorità di concessione in uso dei locali …… Pag. 5
Art. 14 – Verbale di consegna locali …… Pag. 5
Art. 15 – Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali..... Pag. 6
Art. 16 – Revoca e sospensione della concessione…… Pag. 6
Art. 17 – Norma di rinvio…… Pag. 7
Allegato A)…… Pag. 7

ART. 1 - DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà comunale.

2. L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni che non perseguano fini di lucro è concesso al fine non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche favorire, l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

3. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

ART. 2 - CRITERIO DISCIPLINARE

1. Il criterio disciplinare base del presente Regolamento è la massima utilizzazione dei locali di proprietà comunale, senza pregiudizio della prevalente destinazione d'uso dei medesimi e fatta salva la facoltà da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, in conformità con le disposizioni indicate nel successivo art. 16 del presente Regolamento.

ART. 3 - TIPI DI CONCESSIONE

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente Regolamento possono essere:
a) di breve periodo;
b) ricorrenti;
c) continuative.

2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.

3. Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.

4. Tali concessioni non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal rilascio dell'ultima concessione al medesimo richiedente.

5. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare per più volte oltre i 3 mesi i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.

6. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa. Queste concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

7. Le concessioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal termine dell'ultima concessione rilasciata al medesimo richiedente.

8. Non è in alcun caso consentita la concessione per un periodo superiore ad un anno.

9. Non è, altresì, consentita la concessione a tempo indeterminato.

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. L'utilizzo dei locali per attività senza fine di lucro da parte di gruppi, Enti od Associazioni aventi sede o svolgenti attività nell'interesse del Comune di Rocchetta e Croce, è concesso con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa.

2. I locali possono essere concessi anche ad Enti, Gruppi Consiliari, Associazioni o Gruppi non operanti nel territorio purché l'iniziativa da svolgere nei locali, abbia rilevanza comunale.

3. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata (ad esempio assemblea condominiale), ad eccezione delle feste di compleanno di bambini frequentanti le scuole primarie ubicate nel Comune.

4. Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili e non

può essere rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nel Comune.

ART. 5 - CONCESSIONI GRATUITE

1. Le concessioni di breve periodo dei locali sono **di norma gratuite** quanto ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

a) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario e venga assicurato al Comune il rimborso delle spese di riscaldamento e di pulizia.

b) non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;

e) si tratti di gruppi, enti, associazioni senza fini di lucro;

d) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini.

E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".

2. Le concessioni ricorrenti e continuative, e comunque non superiori all'anno, **sono eccezionalmente gratuite** quando si tratti:

a) di progetti realizzati da gruppi, enti, associazioni e riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nel Comune ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;

b) di iniziative culturali, sportive e ricreative, anche se realizzate a mezzo di gruppi, enti, associazioni, privati;

e) di iniziative proposte da gruppi, enti od associazioni ritenute meritevoli di particolare interesse pubblico e riconosciute dalla Giunta Comunale, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifico schema di convenzione.

3. La suddetta convenzione dovrà precisare l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato.

4. Inoltre, in tale convenzione, dovranno essere constatati i beni mobili concessi, mediante la formazione di specifico verbale, redatto in contraddittorio con il concessionario.

5. Nel caso di gratuità della concessione ricorrente o continuativa devono altresì ricorrere le concomitanti condizioni, da a) a d), stabilite dal comma 1.

ART. 6 - CONCESSIONI ONEROSE E RISCOSSIONI DEGLI IMPORTI

1. Al di fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 5 la concessione ha carattere oneroso.

2. In tal caso le concessioni dei locali sono rilasciate previo pagamento anticipato del canone corrispondente all'intero periodo richiesto e del rimborso delle spese di riscaldamento e pulizia.

3. Per le concessioni onerose si rimanda al tariffario che verrà approvato dal Comune.

4. Detti importi possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi.

ART. 7 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali concessi ed in tal caso ha diritto al rimborso del canone pagato relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché questa sia presentata prima della cessazione e sussista la documentazione che l'occupazione sia effettivamente cessata.

ART. 8 - LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. I locali oggetto di concessione sono individuati nell'Allegato A, parte integrante del presente Regolamento.
2. Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei, potranno essere inseriti nell'Allegato A summenzionato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. Le feste di compleanno possono svolgersi esclusivamente nei locali:

- **a)** Palestra dell'Edificio Scolastico di via Antonio Izzo (loc. Val d'Assano);
- **b)** Ex Edificio Scolastico di via Cavour (loc. Rocchetta).

Tali feste possono svolgersi nelle ore pomeridiane e serali.

ART. 9 - ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI

1. I soggetti di cui all'art.4 del presente Regolamento che intendono ottenere la concessione dei locali dovranno presentare istanza scritta indirizzata al Responsabile Gestione Amministrativa.

2. Le istanze dovranno contenere:

a) le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o Associazioni dovrà essere il Presidente o il Legale Rappresentante;
b) la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico;
c) il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere specificandone le finalità;
d) l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione;
e) la durata, dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine di utilizzo giornaliero;
f) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente Regolamento;
g) dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
h) dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
i) impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;
j) assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale.

3. Unitamente all'istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso del Comune.

4. Le istanze dovranno essere inoltrate al Comune almeno sette giorni prima del previsto utilizzo per le concessioni brevi e almeno venti giorni prima per le concessioni continuative e ricorrenti.

5. L'Ufficio Gestione Amministrativa provvederà all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente Regolamento.

ART. 10 - RIGETTO DELL'ISTANZA

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, con apposito provvedimento motivato dovrà rigettare l'istanza qualora:

a) la richiesta presentata non contenga uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
b) sia stata già revocata una concessione locali, per uno dei casi disciplinati dal successivo art.16 comma 1 lett. a) e b).

ART. 11 - PROCEDURA PER RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di breve periodo a titolo oneroso sono rilasciate con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa.

2. Le concessioni di breve periodo a titolo gratuito sono rilasciate sempre con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa, ma previo parere favorevole della Giunta Comunale con apposita deliberazione.

3. Sono rilasciate con provvedimento della Giunta Comunale le concessioni ricorrenti o continuative, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

4. Del provvedimento o dell'atto deliberativo di Giunta Comunale con cui è stata disposta la concessione dei locali dovrà essere data comunicazione al richiedente.

ART. 12 - PUBBLICAZIONE ELENCO LOCALI

1. L'Ufficio Tributi provvederà ad aggiornare periodicamente l'elenco delle assegnazioni dei locali effettuati e di quelli disponibili, elenco che sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e comunicato ogni semestre al Consiglio Comunale.

2. Tale elenco verrà pubblicato, ogni semestre, anche sul sito internet del Comune.

ART. 13 - ORDINE DI PRIORITÀ' DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

1. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze di concessione di breve durata, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data ed il numero di protocollo.

2. Qualora non vi sia la disponibilità del locale richiesto, verrà data apposita comunicazione al richiedente.

3. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di richieste di concessioni ricorrenti o continuative, verranno privilegiate, le richieste per lo svolgimento di:

a) Attività sociali o di servizio;

b) Attività culturali;

e) Attività ricreative.

ART. 14 - VERBALE DI CONSEGNA LOCALI

1. I locali oggetto di concessione verranno assegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

2. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.

3. Scaduta la concessione i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'Amministrazione della buona conservazione dei locali e arredi, concessi in uso.

4. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.

5. Nel caso di locali che sono oggetto di più concessioni, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

ART. 15 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEI CONCESSIONARI DI LOCALI

1. L'uso dei locali, sia a titolo gratuito che oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici, nel caso di danni accidentali ai beni pubblici, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno l'applicazione di alcuna sanzione.

2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore, in particolare:

a) di garantire che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative corrispondenti all'istanza presentata nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;

b) di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;

e) di non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune o ad altre attività ivi ospitate;

d) di permettere in caso di concessione a titolo gratuito a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;

e) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali; di non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

f) di assicurarsi che non accedano nei locali persone in numero superiore quello previsto nella concessione;

g) di custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;

h) di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;

i) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione.

3. Non potrà essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione senza il consenso della Comune.

4. Il Comune non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale, ne degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.

5. In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire il Comune corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni dell'Amministrazione contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa al Comune.

In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste dal successivo articolo, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

ART. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato dal Responsabile dell'Area Amministrativa nei seguenti casi:

a) inosservanza anche di una sola delle condizioni previste all'art. 15 del presente Regolamento;

b) qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla concessione.

2. La concessione potrà essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.

3. Il provvedimento di sospensione o di revoca, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).

Allegato A)

a) Sala Consiliare;
b) Singoli locali Sede Municipale;
c) Ex Scuola Elementare, via Cavour - loc. Rocchetta
d) Struttura Centro di Aggregazione Sociale via Izzo Augusto – loc. Rocchetta;
e) Palestra Scuola Elementare, via Izzo Antonio - loc. Val d'Assano.

*** * * * ***

Rocchetta e Croce, maggio 2016
N.D.B.